



**CITTÀ DI MONCALIERI
PROVINCIA DI TORINO**

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Indice

Titolo I – Disposizioni generali

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Definizione delle Entrate

Titolo II – Gestione delle entrate

- Art.3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Art.4 - Forma di gestione delle Entrate
- Art.5 - Soggetti responsabili delle Entrate
- Art.6 - Attività di verifica e di controllo
- Art.7 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art.7 bis – Accertamento esecutivo
- Art.8 - Dichiarazione tributaria
- Art.9- Provvedimenti e notificazioni

Titolo III – Sanzioni e contenzioso Tributario

- Art.10 - Contenzioso Tributario
- Art.11 - Sanzioni
- Art.12 - Versamenti, rimborsi e compensazioni
- Art.13 - Disposizioni in materia di interessi
- Art.14 - Autotutela

Titolo IV – Accertamento con adesione

- Art.15 - Accertamento con adesione - (Abrogato)
- Art.16 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune - (Abrogato)
- Art.17 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente – (Abrogato)
- Art.18 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni - (Abrogato)
- Art.19 - Adempimenti successivi - (Abrogato)
- Art.20 - Effetti della definizione – (Abrogato)
- Art.20 bis - Interpello

Titolo V – Addizionale Irpef e disposizioni Finali

- Art.21 - Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef
- Art.22 - Disposizioni finali - Rinvio ed entrata in vigore

Titolo I - Disposizioni Generali

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.lgs. 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento sono volte a disciplinare le modalità di gestione delle imposte, delle tasse, dei contributi speciali e delle entrate patrimoniali del Comune.
- 3) Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

Art.2 -Definizione delle entrate

- 1) Costituiscono Entrate Tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, ai sensi dell'art.23 della Costituzione, individuano i tributi di competenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
- 2) Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte le altre entrate residue non rientranti nella definizione di cui al comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e la prestazione di servizi.

Titolo II – Gestione delle Entrate

Art.3 - Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

- 1) Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.
- 2) I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato e nella considerazione degli scopi sociali (art. 32, comma 8, della Legge 23.12.1994, n. 724). Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni dei detti valori.
- 3) Le tariffe e i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge.
- 4) Se non diversamente stabilito dalla legge, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine indicato nei commi precedenti, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

Art. 4 - Forma di gestione delle entrate

- 1) Nel rispetto della normativa vigente, la gestione delle diverse entrate comunali, può essere operata, oltre che in forma diretta, anche mediante le seguenti forme:
 - a) gestione associata con altri enti locali ai sensi degli art.li 30, 31 e 32 del D.Lgs.8/8/2000 n.267 e s.m.i.;
 - b) soggetti terzi individuati direttamente dalla normativa;
 - c) soggetti terzi individuati mediante procedura ad evidenza pubblica purchè iscritti nell'albo di cui all'art.53 comma 1 D.Lgs.15/12/1997 n.446.
- La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale

- 2) La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di economicità; funzionalità, regolarità ed efficienza;
- 3) La riscossione coattiva dell'entrata, avviene con le modalità e le procedure definite dal D.P.R. n. 602/73 e s.m.i. nei casi previsti per la riscossione tramite ruolo, mediante ingiunzione di pagamento (R.D. 639/1910) negli altri casi.
- 4) Il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate tributarie è apposto, sul riassunto riepilogativo degli stessi, dal funzionario responsabile della gestione delle medesime entrate.

Art.5 - Soggetti Responsabili delle Entrate

- 1) Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse vengono affidate nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione o di altro provvedimento amministrativo .
- 2) Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate alla sua gestione; ai fini del miglioramento del servizio, allo stesso spetta la segnalazione agli organi competenti delle necessità concernenti l'organizzazione del personale e quelle riguardanti il fabbisogno di locali, mobili, strumenti e attrezzature; il funzionario responsabile appone il visto di esecutorietà sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate laddove previsto .
- 3) Nelle forme di gestione previste dall'art.52 lett.b) del D.Lgs. 15.12.1991 n.446 e successive modificazioni ed integrazioni, le singole disposizioni normative generali individuano i soggetti da ritenersi responsabili per l'attività, anche disgiunta, di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.

Art.6 - Attività di verifica e di controllo

- 1) L 'Ufficio comunale competente, o il soggetto delegato o il concessionario, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, a norma di legge o di regolamento.
Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione, i principi stabiliti dalla Legge 07.08.1990 n.241.
- 2) Il funzionario responsabile può invitare il contribuente a fornire chiarimenti sulla base e nei limiti di quanto previsto dalla disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
- 3) Le verifiche vengono effettuate sulla base dei criteri indicati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione o comunque con provvedimento proprio valutando la capacità operativa dell'ufficio responsabile dell'entrata.

Art.7 - Attività di accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

- 1) Il Comune, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o erogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.
- 2) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete o promuovere un riesame dell'atto notificato, del responsabile del procedimento, delle modalità del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine dei sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

3) Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tale soggetto.

Art.7 bis – Accertamento esecutivo

1) A decorrere dal 01/01/2020 relativamente agli avvisi di accertamento tributari e agli atti finalizzati alla riscossione delle Entrate Patrimoniali si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 792 della L.160/2019

Art.8 - Dichiarazione tributaria

1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla normativa vigente per ciascun tributo .

2) La dichiarazione, anche se redatta su modello difforme da quello prescritto, salvo che sia diversamente disposto nei regolamenti dei singoli tributi, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto passivo e dell'oggetto imponibile e per determinare la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

3) In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori .

4) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale in carica al momento della regolarizzazione.

5) La dichiarazione può essere integrata entro tre mesi dall'omissione o dall'errore di carattere formale, senza oneri a carico del contribuente nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa, mediante successiva dichiarazione, purchè non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata contestata la violazione.

Art.9 - Provvedimenti e notificazioni

1) Se non diversamente disciplinato da norme di carattere generale, la comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente avviene a mezzo posta con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante il servizio comunale di notificazione. La restituzione al mittente dell'avviso per compiuta giacenza, quando siano state esperite le normali procedure previste dal vigente ordinamento, così come il rifiuto di ritirare lo stesso, ha valore di avvenuta notificazione salvo prova documentata di impedimento alla ricezione o al ritiro.

Titolo III - Sanzioni e Contenzioso Tributario

Art.10 - Contenzioso Tributario

- 1) Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi del Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il Funzionario Responsabile di cui all'art. 4 del presente regolamento è abilitato alla rappresentanza dell'ente.
- 2) La difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.
- 3) Per la rappresentanza nelle sedi giurisdizionali diverse da quelle di cui al comma 1 e per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si procede secondo le norme generali.

Art.11 - Sanzioni

- 1) Le sanzioni relative alle entrate di cui ai D.Lgs. 471- 472- 473 del 23.12.1997 sono graduate con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, fermi restando i limiti minimi e massimi previsti dai Regolamenti che disciplinano le singole entrate.
- 2) Le sanzioni relative alle entrate tributarie e non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata o nelle norme di legge vigenti e vengono irrogate con provvedimento del funzionario responsabile o del concessionario.

Art.12 – Versamenti, rimborsi e compensazioni

- 1) Salvo che non sia diversamente disciplinato nei regolamenti delle singole entrate tributarie, i contribuenti non sono tenuti ad effettuare alcun pagamento quando la somma da versare, comprensiva di sanzioni ed interessi, risulti essere inferiore al limite di cui all'art. 25 della L. 289/2002 e successive modifiche e integrazioni.
Ugualmente il Comune non effettua rimborsi di importi analoghi né procede all'accertamento e alla riscossione coattiva. L'esonero dal pagamento non comporta anche l'esonero dalla presentazione della dichiarazione o denuncia, qualora essa sia prevista da disposizioni di legge.
- 2) Il rimborso delle somme versate non dovuto deve essere chiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Per i tributi che prevedono il pagamento di un acconto e di un saldo il diritto alla restituzione viene accertato solo dopo la scadenza del pagamento del saldo e per un importo pari alla differenza tra quanto totalmente versato per l'anno d'imposta di riferimento e quanto dovuto per il medesimo anno.
- 3) Sulle entrate tributarie proprie, e, per lo stesso anno d'imposta, il contribuente può chiedere al Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rimborso, di compensare gli importi per i quale si ha diritto alla restituzione con quelli dovuto per la medesima imposta. Qualora le modalità di versamento del tributo locale prevedano un acconto e un saldo, il contribuente può procedere ad effettuare la compensazione a saldo nel caso abbia versato in acconto una somma superiore al dovuto. La compensazione non è ammessa per le somme iscritte a ruolo.

Art.13 - Disposizioni in materia di interessi

1. L'Ente, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può determinare, nel limite massimo di scostamento di tre punti percentuali rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'art.1284 del Codice Civile, la misura degli interessi per la riscossione e il pagamento di ogni tributo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. In assenza di diversa determinazione da parte dell'Ente è applicato il tasso di interesse legale.
4. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

Art.14 - Autotutela

- 1) Il Responsabile cui compete la gestione del tributo o dell'Entrata, può, anche senza istanza di parte, procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti in presenza di palesi illegittimità degli stessi, quali, fra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di versamenti regolarmente eseguiti;
 - t) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- 2) Il funzionario responsabile può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
- 3) Nell'esercizio di tale potere di autotutela si deve, in particolare, valutare il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione in caso di contenzioso, il valore della lite, il costo della difesa, quello dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali ed il costo derivante da inutili carichi di lavoro; ove ritenuto necessario il funzionario responsabile può avvalersi dell'Ufficio Legale per acquisire parere relativo in merito.
- 4) L'istituto dell'autotutela può applicarsi anche qualora sia decorso il termine per l'impugnazione del provvedimento da parte dell'interessato e quando il ricorso stesso sia stato respinto per motivi puramente formali quali l'inammissibilità, l'improcedibilità.
- 5) Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario Responsabile del tributo, all'interessato.
- 6) Quando vi sia un procedimento contenzioso in essere, dell'avvenuto annullamento o dell'intervenuta riforma dell'atto impugnato va data comunicazione anche alla giurisdizione presso la quale la controversia è pendente con richiesta contestuale di richiesta di cessazione della materia del contendere.
- 7) Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Titolo IV – Accertamento con adesione

Art.15 - Accertamento con adesione – Abrogato -

- 1) Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente nei termini e con i criteri previsti dal D.Lgs.n.218 del 19.06.1997 la cui applicabilità ai tributi locali è stabilita per effetto dell'art.50 della L.27.12.1997 n.449.
- 2) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo di applicazione dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
- 3) E' esclusa l'adesione parziale all'accertamento.

Art. 16 - Avvio del procedimento su iniziativa del Comune – Abrogato -

1) In presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, l'Ufficio Tributi ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente un invito a presentarsi presso gli uffici comunali, durante l'orario d'ufficio prefissando un orario di ricevimento indicativo, nel quale sono indicati i tributi e i periodi di imposta suscettibili di accertamento per definire l'accertamento con adesione.

2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

Art.17 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente – Abrogato -

1) Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2) Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 16 del presente regolamento, può presentare, al fine di prevenire l'instaurarsi di un eventuale contenzioso innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. La presentazione del ricorso comporta la decadenza dell'istanza predetta.

3) Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente formula l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia.

Art.18 - Atto di accertamento con adesione. Riduzione delle sanzioni – Abrogato -

1) L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo ed ha piena efficacia solo col versamento di cui all'art.19 comma 1. L'Ufficio rilascia una ricevuta atte stante l'avvenuta predisposizione dell'atto .

2) Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.

3) Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 16 o dell'art. 17, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto del minimo previsto dalla legge. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 17, comma 2, le sanzioni sono ridotte ad un quarto di quelle irrogate.

Art.19 - Adempimenti successivi – Abrogato -

1) Il versamento delle somme dovute è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 18. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, nell'ipotesi di cui al comma 2, di quello della prima rata, fa pervenire all'Ufficio Tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione.

2) Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data del perfezionamento dell'atto di adesione e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art.38 bis del D.P.R.

26.10.1972 n.633 per il periodo di rateazione del detto importo, aumentato di un anno.

3) Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, l'Ufficio tributi provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art.20 - Effetti della definizione – Abrogato -

1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.

2) L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio Tributi di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne dal contenuto della dichiarazione ne dagli atti in possesso alla data medesima.

Art.20 bis – Interpello

Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente ai tributi e alle imposte proprie del Comune.

L'istanza di interpello deve essere rivolta al Settore Entrate Tributarie del Comune.

Per quanto attiene la disciplina dell'interpello si rimanda al disposto del D.Lgs.24 settembre 2015 n.156 e s.m.i.(art.li da 1 a 8);

Titolo V – Addizionale IRPEF e disposizioni finali

Art.21 - Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef

1) Al fine di consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, così come modificato dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006, il Comune, con propria deliberazione, può determinare la variazione di compartecipazione dell'addizionale Irpef.

2) La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Irpef non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

3) L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita per gli anni 2012 e seguenti, salvo successive variazioni, con i medesimi criteri di progressività reddituale ed i medesimi scaglioni vigenti per l'Irpef nel modo seguente:

- 1) per i redditi fino a €.15.000,00 nella misura dello 0,46%;
- 2) per i redditi da €.15.001,00 fino a €.28.000,00 nella misura dello 0,56%;
- 3) per i redditi da €.28.001,00 fino a €.55.000,00 nella misura dello 0,66%;
- 4) per i redditi da €.55.001,00 fino a €.75.000,00 nella misura dello 0,76%;
- 5) per i redditi oltre €.75.000,00 nella misura dello 0,8%.

Art.22 - Disposizioni Finali: Rinvio ed Entrata in vigore

1) Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2) E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

- 3) Gli importi espressi in Lire nel presente regolamento, sono da considerarsi nel corrispondente controvalore espresso in Euro.
- 4) Salvo quanto previsto da norme di legge, le norme del presente regolamento hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quelli in corso alla data di adozione del regolamento stesso e si applicano, in quanto compatibili, ai rapporti in materia di tributi soppressi non ancora definiti .
- 5) Le procedure di cui all'art.19 comma 1, varranno fino a quando non verranno attivati collegamenti telematici con il concessionario e con la tesoreria che consentano il ricevimento diretto delle quietanze.

Approvazione

- Regolamento approvato con delibera di C.C. n.106 del 29/11/1999. Entrato in vigore il 28/01/2000 dopo ripubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio
- Modificato con delibera di C.C. n.28 del 29 marzo 2004. Entrato in vigore il 23/05/2004 dopo ripubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio
- Modificato con delibera di C.C. n.16 del 2 marzo 2007. Entrato in vigore il 26/05/2007 dopo ripubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio
- Modificato con delibera di C.C. n.59 del 31 marzo 2008. Entrato in vigore il 28/05/2008 dopo ripubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio
- Modificato con delibera di C.C. n.101 del 17 settembre 2010. Entrato in vigore il 11/12/2010 dopo ripubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio
- Modificato con delibera di C.C. n.63 del 23 maggio 2012. Entrato in vigore il 13/07/2012 dopo ripubblicazione per 15 gg. all'Albo Pretorio
- Modificato con delibera di C.C.n.68 del 16 luglio 2014.
- Modificato con delibera di C.C.n.107 del 22 settembre 2016
- Modificato con delibera di C.C. n.50 del 20 maggio 2020